

Edizione di sabato 26 maggio 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Conti correnti esteri: monitoraggio fiscale e Ivafe

di **Sandro Cerato**

IMPOSTE SUL REDDITO

Ha senso parlare di “incasso giuridico” del credito rinunciato?

di **Fabio Landuzzi**

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento Iva e abolitio criminis

di **Luigi Ferrajoli**

DICHIARAZIONI

Il modello 730 congiunto

di **Luca Mambrin**

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione relativa alle spese di assistenza e previdenza

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Conti correnti esteri: monitoraggio fiscale e Ivafe

di **Sandro Cerato**

I **conti correnti e depositi detenuti all'estero** con valore massimo non superiore a **euro 15.000** sono esclusi dagli **obblighi di monitoraggio** nel **quadro RW** del modello Redditi, fermo restando l'obbligo di pagamento dell'**Ivafe** se la giacenza media nel corso dell'anno supera l'importo di **euro 5.000**.

È bene ricordare che nel corso del 2014 l'[articolo 2 L. 186/2014](#), integrando l'[articolo 4 D.L. 167/1990](#), ha fatto venir meno gli obblighi di **monitoraggio fiscale per i conti correnti e depositi bancari** costituiti all'estero se il valore massimo raggiunto nel corso dell'anno (cd. "picco" massimo) non eccede l'importo di **euro 15.000** (soglia in precedenza fissata in euro 10.000).

Tuttavia, è probabile che la **compilazione del quadro RW** del modello Redditi per segnalare la presenza di conti correnti e depositi costituiti all'estero **si renda comunque necessaria** in quanto sugli stessi deve essere liquidata e versata l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (**Ivafe**).

A partire dal 2013, infatti, il **quadro RW** assolve un **duplice obbligo**: il **monitoraggio fiscale** e il **pagamento dell'imposta Ivafe** (o Ivie per gli immobili).

Si ricorda che l'**imposta sul valore delle attività finanziarie** detenute all'estero, normalmente pari al 2 per mille per i conti correnti ed i depositi, è dovuta in misura fissa pari a euro 34,20, proporzionato ai giorni di possesso, ad eccezione del caso in cui la giacenza media del conto non superi l'importo di **euro 5.000**. In tale ultima circostanza, infatti, **l'imposta non è dovuta**. Dall'incrocio delle regole previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale e quelle dell'Ivafe, ne deriva che:

- per i **conti correnti ed i depositi** con **picco massimo** nel corso del 2017 non superiore ad euro 15.000 e con **giacenza media 2017 non superiore ad euro 5.000**, **non è necessario compilare il quadro RW**;
- per i conti correnti ed i depositi con **picco massimo** superiore ad euro 15.000, ma con **giacenza media inferiore ad euro 5.000**, si rende necessaria la **compilazione del quadro RW ai soli fini degli obblighi di monitoraggio**, senza compilare le caselle relative all'Ivafe (non dovuta) ed avendo cura di barrare la casella "20" per segnalare che la compilazione è eseguita solo per adempiere ai predetti obblighi di monitoraggio;
- per i **conti correnti ed i depositi con picco massimo non superiore ad euro 15.000**, ma con **giacenza media superiore ad euro 5.000**, pur non sussistendo alcun obbligo di

monitoraggio, è necessario compilare il **quadro RW** per l'assolvimento dell'**imposta Ivafe** nella misura fissa di **euro 34,20**.

In relazione all'imposta **Ivafe**, si ricorda che in caso di **conti correnti cointestati**, la stessa è ripartita tra i diversi cointestatari (ad esempio 17 euro ciascuno per i due cointestatari), mentre l'eventuale obbligo di monitoraggio ricade su entrambi i cointestatari, nonché in capo ai **soggetti che hanno la delega al prelievo** o alla movimentazione.

In linea generale, si ricorda infatti che per le attività detenute all'estero e **cointestate con altre persone**, è necessario procedere come segue:

- per gli **obblighi di monitoraggio** ciascun contitolare compila il **quadro RW** indicando l'intero valore dell'attività detenuta all'estero (ad esempio il costo storico dell'immobile), inserendo nella casella "5" la propria quota di possesso;
- per l'**assolvimento dell'imposta patrimoniale** (Ivafe o Ivie) si tiene conto della percentuale di possesso dell'attività estera indicata nella predetta casella "5" con conseguente **imputazione proporzionale** dell'imposta a ciascuno dei titolari;
- nelle caselle "21" e "22" del quadro RW devono essere indicati i **codici fiscali** degli altri soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Ha senso parlare di “incasso giuridico” del credito rinunciato?

di **Fabio Landuzzi**

L'Amministrazione finanziaria ha da lungo tempo sostenuto la tesi, che nella prassi viene indicata con il termine di “**incasso giuridico**” dei crediti rinunciati, secondo cui ogniqualvolta vi sia un componente reddituale **deducibile per competenza** presso il soggetto che sostiene il corrispondente costo, e specularmente lo stesso elemento reddituale sia però **imponibile** per il soggetto che ne è beneficiario secondo il **principio di cassa**, onde evitare il pericolo che si realizzino dei **salti d'imposta**, la **rinuncia al credito** operata dal titolare del relativo diritto **equivale** – sotto il **profilo dell'imposizione sul reddito** – **al suo incasso**; da ciò consegue quindi che, **benché non monetizzato**, quel componente patrimoniale – il credito – diviene fiscalmente imponibile in capo al suo titolare secondo una **finzione tecnica**, valevole come detto **esclusivamente ai fini fiscali**, che va appunto sotto il nome di “incasso giuridico” del credito.

Questa impostazione, come anticipato, ha radici lontane perché ne troviamo menzione dapprima in un documento di prassi dell'Amministrazione Finanziaria (la [circolare 73/1994](#)) che ha poi trovato anche un discreto **consenso giurisprudenziale** (ad es.: [Cassazione, ordinanza n. 1335/2016](#)), secondo una logica un po' estrema per cui la rinuncia al credito sarebbe anch'essa, come l'incasso, una **manifestazione di disponibilità della ricchezza** tale da innescare in capo al rinunziante il presupposto impositivo.

Ma è lecito domandarsi se questa **finzione fiscale** dell'incasso giuridico del credito abbia davvero una ragione d'essere logica e compatibile con il sistema, soprattutto quando il fine per cui questa fattispecie è stata “inventata” – ovvero, **evitare che si verifichino dei salti di imposta** – non è in concreto paventabile o comunque non è contraria alle disposizioni dell'ordinamento.

Di recente la **Norma di comportamento n. 201 dell'AIDC**, in materia di trattamento delle **rinunce al TFM degli amministratori** di società, ha assunto una posizione differente rispetto a quanto prospettato dall'Amministrazione nella [risoluzione AdE 124/E/2017](#), anche argomentando proprio in merito al tema dell'incasso giuridico del **credito rinunciato dal socio amministratore**.

Si è sottolineato che l'operazione è in verità del tutto **neutra sotto il profilo fiscale**, poiché il credito rinunciato ha un valore nullo in quanto **non si è manifestata la fattispecie reddituale** sul socio amministratore, con l'effetto che la rinuncia non comporta neppure un aumento del valore fiscale della partecipazione.

È interessante anche lo spunto che proviene dalla [sentenza Ctr Lombardia n. 354/2018](#) la

quale tratta di un caso di **rinuncia al credito per interessi** maturati su di un finanziamento soci assoggettati a tassazione secondo il principio di cassa poiché il socio mutuante era un **ente non commerciale**.

Ebbene, i Giudici milanesi hanno in questa circostanza **stigmatizzato l'applicazione** generalizzata della chiave interpretativa della tesi **dell'incasso giuridico** del credito rinunciato, la quale potrebbe andare **in conflitto con il principio generale di capacità contributiva** ex [articolo 53 Cost.](#) e non ultimo con lo stesso sistema di imposizione dei redditi di capitale.

Infatti, a ben vedere, è fuori discussione prima di tutto che la **rinuncia al credito** – nel caso di specie, per interessi – **non produca sul rinunziante un effettivo arricchimento**, poiché non si ha alcuna monetizzazione del credito stesso.

Ciò che la rinuncia produce, semmai è la **traslazione di questo assets** – il credito – **sul valore della partecipazione**; ma si tratta **nient'affatto di una manifestazione di arricchimento** tale da innescare un presupposto impositivo sul socio, sia perché il realizzo della partecipazione non è avvenuto – per cui, quel valore traslato sul titolo non è realizzato – e sia perché il suo **realizzo è del tutto eventuale e aleatorio**.

Sarebbe quindi **auspicabile un ripensamento** circa l'applicazione di questa finzione tecnica fiscale che è il c.d. **incasso giuridico del credito rinunciato**, che andrebbe semmai meglio **contestualizzata nell'ambito della disciplina generale anti abuso dell'ordinamento**, proprio alla luce della più recente evoluzione normativa.



Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento Iva e abolitio criminis

di **Luigi Ferrajoli**

La **Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale**, con la [sentenza n. 15172 del 05.04.2018](#), è tornata ad esprimersi in materia di **omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, reato previsto e punito dall'[articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000](#).

In particolare, nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi, a seguito di ricorso proposto dalla Procura della Repubblica, in ordine ad una ipotesi di **evasione di imposta** ritenuta al di sotto della **soglia di rilevanza penale**, ossia inferiore ad euro 250.000,00.

Il Giudice dell'esecuzione aveva, infatti, **revocato** una **sentenza irrevocabile** pronunciata proprio in ordine a tale fattispecie delittuosa, in ragione dell'attuale soglia stabilita per la sussistenza del reato.

La Procura aveva eccepito una **violazione di legge**, in quanto vi sarebbe stata non già un'**abolizione del reato**, bensì una **successione di leggi penali nel tempo** e, dunque, necessità di applicazione dell'[articolo 2, comma 4, c.p.](#)

Per tale ragione, il diritto dell'imputato ad essere giudicato secondo il trattamento più favorevole **avrebbe trovato il limite invalicabile del giudicato**.

La Suprema Corte ha ritenuto **infondato** il ricorso, argomentando quanto segue.

Innanzitutto, sotto il profilo della revoca per *abolitio criminis*, è stato enunciato il principio, ricavato da precedenti pronunce di legittimità, per cui **"ai sensi dell'articolo 673 c.p.p., la delibazione del Giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura del reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie"**.

Ciò significa che è la **struttura** delle fattispecie a dover essere esaminata dal Giudice dell'esecuzione e tale analisi deve porre l'attenzione ad un elemento specifico, e cioè: la novella legislativa ha eliminato un **elemento costitutivo del reato**, oppure non ha inciso in modo **"demolitorio"** sul medesimo?

Ebbene, con riferimento al delitto in esame, la Corte di Cassazione ha evidenziato che la novella di cui al **D.Lgs. 158/2015** ha comportato **l'abrogazione, seppure parziale**, della norma incriminatrice, *“rendendo non più reato le omissioni al di sotto di 250.000,00 Euro”*.

Rebus sic stantibus, nel caso concreto il Giudice dell'esecuzione deve **revocare** la sentenza di condanna qualora, come occorso, il medesimo non debba procedere ad **ulteriori accertamenti**, essendo l'entità dell'imposta evasa pacificamente inferiore alla soglia di euro duecentocinquantamila.

Sulla **parziale abrogazione del reato** la Suprema Corte si era già pronunciata, nell'ipotesi di **soglia modificata**, sottolineando come la **soglia di punibilità** costituisca un **elemento costitutivo** del reato e la modificazione di quest'ultima *“rende la nuova fattispecie **speciale** rispetto alla precedente poiché ne **restringe l'ambito applicativo**, rimanendo **l'area della punibilità** circoscritta alle sole condotte che si collochino al di sopra della nuova soglia”*.

Trattandosi di vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie, ogni intervento sulla stessa finisce per incidere sulla struttura vera e propria del reato, per cui si può tranquillamente parlare di **abolitio criminis**.

Non solo. La Suprema Corte ha rilevato altresì che *“ove dovesse contestarsi, oggi, l'omesso versamento di somme per importi inferiori alla nuova soglia, la formula di proscioglimento sarebbe **“perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”**, che il giudice può adottare senza nemmeno accertare la **corrispondenza** al vero del fatto contestato”*.

A conclusione del proprio *iter* argomentativo, il Giudice di legittimità ha enunciato il seguente **principio di diritto**: *“la nuova fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, **articolo 10 ter**, come modificata dal **D.Lgs. n. 158 del 2015**, articolo 8, che ha elevato a Euro 250.000,00 la soglia di punibilità, ha determinato **l'abolizione parziale del reato commesso in epoca antecedente che aveva ad oggetto somme pari o inferiori a detto importo**, e in considerazione dell'abrogazione parziale trovano applicazione **l'articolo 2 c.p., comma 2** (e non l'articolo 2 c.p., comma 4), e **articolo 673 c.p.p., comma 1**”*.

DICHIARAZIONI

Il modello 730 congiunto

di **Luca Mambrin**

Tra i vantaggi della presentazione del **modello 730** vi è senza dubbio la possibilità per i coniugi, che **non siano legalmente ed effettivamente separati**, di presentare il **modello 730 in forma congiunta**.

Le istruzioni alla compilazione del modello 730 precisano che, in base a quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 20, L. 76/2016](#) le parole “**coniuge**”, “**coniugi**” o termini equivalenti, “*si intendono riferiti ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*”; pertanto la presentazione del **modello 730 congiunto** è possibile anche per questi ultimi contribuenti.

I coniugi, non legalmente o effettivamente separati, possono presentare la dichiarazione congiunta se:

- possiedono **solo i redditi** che possono essere **dichiarati con il modello 730**;
- almeno uno dei due **può utilizzare il modello 730**.

In particolare **possono utilizzare il modello 730 i contribuenti** che sono:

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono **indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro**, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- **sacerdoti della Chiesa cattolica**;
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in **lavori socialmente utili**;
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno**. Questi contribuenti possono rivolgersi, al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018 ovvero ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- **personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato**, che può rivolgersi al sostituto d'imposta o ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il

contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2017 al mese di giugno dell'anno 2018;

- lavoratori che posseggono soltanto **redditi di collaborazione coordinata e continuativa** ([articolo 50, comma 1, lett. c-bis\), Tuir](#)) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- **produttori agricoli** esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), Irap e Iva.

Ad esempio nel caso in cui un contribuente sia un lavoratore dipendente mentre il coniuge un libero professionista **non sarà possibile presentare il modello 730 congiunto** in quanto uno dei coniugi possiede dei redditi (di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva) non dichiarabili con il modello 730.

In tale situazione i coniugi dovranno presentare **le dichiarazioni in forma disgiunta: il coniuge lavoratore dipendente** potrà presentare il modello 730 mentre il coniuge libero professionista dovrà necessariamente presentare il modello redditi Persone fisiche.

È sempre **preclusa** invece la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta:

- nel caso in cui venga presentata la dichiarazione per conto di **incapaci o di minori**; non è possibile per il soggetto dichiarante (rappresentante o tutore) presentare il proprio modello 730 congiuntamente a quello del minore o dell'incapace;
- nel caso di **decesso del coniuge** prima della presentazione della dichiarazione; il coniuge superstite in qualità di erede dovrà presentare il modello redditi PF per conto del coniuge deceduto, mentre per sé stesso potrà presentare il modello 730.

La dichiarazione congiunta deve essere presentata:

- al **sostituto d'imposta del soggetto dichiarante**. Nel caso in cui entrambi i coniugi siano lavoratori dipendenti possono presentare la dichiarazione congiunta; tale dichiarazione può essere presentata al **sostituto d'imposta di uno dei due** (sempre che il sostituto abbia deciso di prestare assistenza fiscale diretta). È necessario che vada indicato come soggetto dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.
- al **CAF o ad un professionista sta abilitato**; in tale circostanza è necessario che vada indicato come dichiarante il coniuge che ha come **sostituto d'imposta** quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta. I dati del sostituto d'imposta del coniuge del dichiarante non dovranno essere indicati.

È possibile presentare il modello 730 congiunto anche nel caso di **assenza del sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio; in tal caso il modello 730 andrà presentato **direttamente** all'Agenzia delle entrate o ad un CAF/professionista abilitato. In tale circostanza:

- nella sezione “*Informazioni relative al contribuente*” andrà indicata la **lettera “A”** nella casella “**730 senza sostituto**”;

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto | Situazioni particolari | Quadro K | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

- nel riquadro “*dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*” dovrà essere barrata la casella “**730 dipendenti senza sostituto**”

| DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO | | | | | | <i>Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante</i> | |
|--|-------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------|--|--|
| COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | | | CODICE FISCALE | | COMUNE | | |
| PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO | | C.A.P. | | |
| FRAZIONE | | NUMERO DI TELEFONO / FAX | | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | | CODICE SEDE | |
| | | | | | | | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/> |

Nel caso di dichiarazione congiunta si dovranno compilare **due distinti modelli 730**, quello del **dichiarante** e il modello del **coniuge dichiarante**.

Nel modello del dichiarante dovranno essere barrate le caselle “**dichiarante**” e “**dichiarazione congiunta**” nel riquadro delle informazioni relative al contribuente e dovrà essere compilata la sezione “*Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*”.

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CONTRIBUENTE | DICHIANANTE | CONIUGE DICHIANANTE | DICHIAZIONE CONGIUNTA | RAPPRESENTANTE O TUTORE |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto | Situazioni particolari | Quadro K | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Nel modello del **coniuge dichiarante** deve essere barrata la casella “**coniuge dichiarante**”, mentre il riquadro “*dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio*” non deve essere compilato.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|
| CONTRIBUENTE | DICHIANANTE <input type="checkbox"/> | CONIUGE DICHIANANTE <input type="checkbox"/> | DICHIAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/> | RAPPRESENTANTE O TUTORE <input type="checkbox"/> | | |
| CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 Integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto | Situazioni particolari | Quadro K | CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE |

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Detrazione relativa alle spese di assistenza e previdenza

di **EVOLUTION**



In merito alla detrazione applicabile sulle spese, sono comprese le spese di assistenza e previdenza. Tra queste vengono identificate: le spese assicurative, le assicurazioni abbinate al mutuo, quelle per familiari a carico, l'assistenza sanitaria integrativa, i contributi per colf e badanti, i contributi previdenziali obbligatorie volontari, il riscatto degli anni di laurea e la previdenza integrativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza quelle che sono le spese oggetto di detrazione in merito alla forma assistenziale e previdenziale.

Per le **spese di assicurative**, la [lettera f\) del comma 1 dell'articolo 15 del Tuir](#), ne consente la detrazione in merito alle sole **polizze a copertura del rischio morte** o di **invalidità permanente**, **escludendo** le polizze con destinazione elusivamente **finanziaria**, finalizzate a creare una rendita aggiuntiva alla pensione.

L'**agevolazione fiscale** riguarda i versamenti effettuati a fronte di un'**assicurazione sulla vita**. Il contribuente che intende **detrarre il premio**, quindi, **deve essere** necessariamente anche **assicurato**, altrimenti l'agevolazione non spetta.

Nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, si possono distinguere i seguenti soggetti:

- il **contraente**, che è il titolare del contratto con l'assicuratore;
- l'**assicurato**, che è la persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;
- il **beneficiario**, che è il soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.

Di conseguenza la detrazione è ammessa se il contribuente è:

- contraente ed assicurato;

- contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un familiare a carico che è sia contraente che soggetto assicurato;
- il soggetto assicurato ed un suo familiare a carico è il contraente
- il contraente che è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare.

Se invece il contraente stipula un'assicurazione sulla vita nella quale è **assicurato solo un familiare non a carico, la detrazione non è ammessa.**

L'agevolazione fiscale quindi è riconosciuta solo **per tre tipologie di contratto:**

- **assicurazione sulla vita con copertura per rischio morte;**
- **polizze infortuni a copertura di invalidità permanente non inferiore al 5%,** da qualsiasi causa derivante (quindi anche in caso di malattie);
- **polizze a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (le c.d. *long term care*).

Un caso particolare di assicurazioni sulla vita è quello delle **assicurazioni abbinate al mutuo**, ovvero relativo alle **assicurazioni obbligatorie** per la sottoscrizione dei mutui. Anche chi non ha mai pensato a sottoscrivere polizze si trova costretto a farlo, se vuole il mutuo, ma in compenso per tutte le polizze che coprono anche il rischio morte e/o di invalidità permanente è ammessa la detraibilità. Sostanzialmente le assicurazioni che accompagnano i contratti di mutuo sono di due tipi:

- puro rischio sulla vita;
- multi rischio.

Anche le **polizze stipulate a favore dei familiari fiscalmente a carico consentono di godere dell'agevolazione.** Questa è riconosciuta chiunque sia il contraente della polizza.

La **detrazione del 19%**, come prevede espressamente il [comma 2 dell'articolo 15 del Tuir](#), è ammessa anche nel caso di **premi pagati per le assicurazioni stipulate nell'interesse dei familiari**, ossia per le quali il familiare risulti assicurato. Si deve trattare di polizze che forniscano lo stesso tipo di copertura per vita e/o infortuni. Inoltre, anche nel caso di stipula di più contratti di assicurazione, come prevede lo stesso comma, occorre tener conto del **limite complessivo di spesa prestabilito**. Quindi, **qualunque sia il numero di polizze e per chiunque siano stipulate, la cifra da indicare come spesa non cambia.**

Per quanto riguarda l'**assistenza sanitaria integrativa**, ai sensi della [lettera e-ter\) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir](#), viene riconosciuta la **deduzione dal reddito delle somme versate a casse, fondi e enti di assistenza sanitaria integrativa** istituiti a fronte di contratti, accordi o di regolamenti aziendale fino al tetto **massimo di 3.615,20 euro l'anno.**

Per poter fruire dell'agevolazione, occorre tener conto delle somme versate dal datore di lavoro e già sottratte a monte dall'imponibile.

L'[articolo 30 della L. 342/2000](#) ha introdotto la **deducibilità per i contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e per l'assistenza personale o familiare** (colf e badanti). In merito la disciplina riconosce una **deduzione massima per datore di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti**.

La deducibilità delle spese è indicata nel [comma 2 dell'articolo 10 del Tuir](#) ed è riconosciuta **per tutti i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro** per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

L'**importo massimo** di contributi versati sui quali è riconosciuta l'agevolazione **è pari a 1.549,37 euro**. La deduzione compete solo al titolare del contratto di lavoro.

Per i **contributi previdenziali obbligatori e volontari**, la [lettera e\) del comma 1 dell'articolo 10 del Tuir](#) consente la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ossia di tutti i contributi obbligatori. La **deduzione prevista è piena e senza alcun limite di importo**; inoltre, **l'agevolazione riconosciuta anche se si tratta di somme versate nell'interesse di familiari a carico**.

Per quanto previsto sull'ammontare massimo deducibile si ritiene essere possibile **portare in deduzione l'intero importo dei contributi versati alle gestioni previdenziali di appartenenza**, di qualunque tipo siano, dall'Inps, alle casse private, in tutti i casi in cui si tratti di versamenti dovuti per obbligo di legge o di contratto.

Per quanto riguarda, invece, **i contributi per il riscatto della laurea sono equiparati a quelli obbligatori**. Qualunque sia stato il tempo impiegato a prendere la laurea, però, è possibile riscattare solo **un numero di anni pari a quello della durata standard del corso** e senza la previsione di alcun limite massimo alla detrazione.

Nessuna agevolazione, invece, per gli studenti fuori corso.

La possibilità di riscatto è, tuttavia, riconosciuta anche per le specializzazioni successive alla laurea, come:

- **i diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- **i diplomi di laurea** (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- **i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni**;
- **i dottorati di ricerca**;
- **la laurea triennale e la laurea specialistica**.

Infine, l'[articolo 15, comma 1, lettera e-bis\) del Tuir](#) riconosce la deduzione dal reddito per i premi versati a forme di **previdenza integrativa individuali come i fondi pensione**. La detrazione, in questo caso, è ammessa per **un importo massimo di 5.164,57 euro l'anno complessivamente**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, grafica / Freemix

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: i meccanismi di trasmissione dell'aumento del prezzo del petrolio sono cambiati?

- L'impatto dell'aumento del prezzo del petrolio sull'economia mondiale potrebbe essere diverso da quelli storicamente registrati
- Il livello storicamente basso dell'inflazione fa sì che l'aumento del prezzo del petrolio non si configuri come un *trigger* per una politica monetaria più restrittiva
- La produzione di *shale-oil* statunitense accelera quando aumenta il prezzo del petrolio e si traduce in un aumento della componente investimenti negli Stati Uniti

Negli ultimi mesi si è assistito ad **un marcato rialzo del prezzo del petrolio**, principalmente imputabile

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

successivamente aggiunto come ulteriore elemento di supporto al prezzo della commodity. Oggi **l'impatto dell'aumento del prezzo del petrolio sull'economia mondiale è, a nostro avviso, diverso da quello osservato in passato.** Storicamente, l'aumento del prezzo del petrolio ha costituito un freno alla crescita globale attraverso due canali di trasmissione: da un lato, l'aumento dei prezzi del petrolio ha comportato un trasferimento dei redditi dai paesi consumatori di petrolio (economie avanzate ad alta spesa) ai

produttori netti, come i paesi del Golfo, che tendono ad avere alti tassi di risparmio; b) dall'altro un aumento del prezzo del greggio, configurandosi come una spinta inflativa potenziale, si è tradotto in un incentivo per le banche centrali ad una politica monetaria più restrittiva. **Attualmente alcuni fattori stanno parzialmente modificando i meccanismi di trasmissione.** In primo luogo, **le banche centrali non dovrebbero tradurre l'aumento del prezzo del petrolio in una politica monetaria restrittiva**, considerato il livello di inflazione globale storicamente basso. In economie come l'Area Euro e il Giappone, **il livello di inflazione ancora lontano dal target di politica monetaria fa sì che l'aumento della componente energetica non sia una preoccupazione per la banca centrale.** Negli Stati Uniti, invece, dove la Fed sta monitorando attentamente l'inflazione, l'aumento del prezzo del petrolio non dovrebbe tradursi in un immediato aumento dell'inflazione *headline*, perché parzialmente compensato dal rafforzamento del dollaro, che esercita pressioni al ribasso sull'inflazione importata. Viceversa l'effetto sulle aspettative di inflazione e sui rendimenti governativi statunitensi è stato repentino e marcato e ben visto dalla Fed, in quanto ha aiutato a rallentare il *flattening* della struttura a termine. In secondo luogo, all'aumentare del prezzo del petrolio **i produttori di shale-oil statunitensi** aumentano gli investimenti molto più rapidamente dei produttori convenzionali, contribuendo così a far aumentare la componente investimenti della domanda usa e sostenendo, così, la crescita mondiale. Infine, l'elasticità della domanda privata alla variazione del prezzo del petrolio è diminuita in quasi tutte le economie avanzate ed in particolare il consumatore statunitense vedrà compensato parte del calo del suo potere d'acquisto derivante dall'aumento del prezzo della benzina dall'effetto positivo derivante dagli sgravi fiscali implementati da Trump. **Per questo, riteniamo che l'effetto negativo complessivo sulla domanda privata sarà inferiore a quello a cui si è assistito storicamente.**